

OGGETTO: INDIRIZZI PER LA REVISIONE DEL MODULO GESTORIO DEL SERVIZIO
INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
E DEL SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO
E NUOVO ASSETTO DELLE SOCIETÀ BEA S.P.A. E BEA GESTIONI S.R.L.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- ✓ gli articoli 13, 30 e 42, comma 2, lettera *e*), del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni (ss.mm.ii.);
- ✓ il D. Lgs. 03.06.2006, n. 152, avente ad oggetto “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
- ✓ la Legge 07.08.1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- ✓ il D. Lgs. 31.03.2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
- ✓ la normativa eurounitaria e il D. Lgs. 19.08.2016, n. 175, e ss.mm.ii. recante “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”;
- ✓ il D. Lgs. 23.12.2022, n. 201, recante “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”;
- ✓ il vigente Statuto comunale;
- ✓ il Decreto 13.02.2014 recante “*Criteri ambientali minimi per Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani*”;
- ✓ gli articoli 14 e ss. e l’articolo 33 - *bis* della L. R. Lombardia 12.12.2003, n. 26, recante “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”, e ss.mm.ii.;
- ✓ la Legge 27.12.2017, n. 205, che, all’articolo 1, comma 527, attribuisce all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) compiti di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;
- ✓ il D. Lgs. 04.07.2014, n. 102, che stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell’efficienza energetica e attribuisce ad ARERA poteri di regolazione ed enforcement nel settore del teleriscaldamento, teleraffrescamento e acqua calda per uso domestico;

Premesso che:

- ✓ il servizio integrato di gestione dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 177, comma 2, del D. Lgs. 03.04.2006, n. 152, costituisce attività di pubblico interesse;
- ✓ Regione Lombardia ha adottato modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali come previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- ✓ la L.R. n. 26/2003 assegna ai Comuni le funzioni di organizzazione e affidamento del servizio di gestione rifiuti e prevede che l'erogazione dei servizi sia affidata a imprenditori o a Società, in qualunque forma costituite, scelti con procedura a evidenza pubblica o procedure compatibili con la disciplina nazionale ed eurounitaria in materia di concorrenza;
- ✓ non essendo stati definiti gli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei per la gestione dei rifiuti urbani e istituito o designati i relativi Enti di governo e non gravando quindi sul Comune di Lentate sul Seveso l'obbligo di esercizio in forma associata della funzione relativa alla gestione dei rifiuti urbani, la citata L.R. n. 26/2003, all'articolo 15, riconosce la competenza del Comune stesso a procedere in autonomia con l'affidamento *de quo*;
- ✓ l'art. 33 - *bis* della L.R. n. 26/2003 prevede espressamente che il teleriscaldamento sia considerato tra i servizi locali di interesse generale; la citata normativa regionale stabilisce che per teleriscaldamento si intende un sistema a rete collocato prevalentemente in suolo pubblico, al servizio di un comparto urbano esistente o programmato, per la fornitura di energia termica, prodotta in una o più centrali, a una pluralità di edifici appartenenti a soggetti diversi, sulla base di contratti di somministrazione informati, nei limiti di capacità del sistema, al principio di non discriminazione e da sottoscrivere con tutti i clienti che richiedano l'accesso al sistema medesimo;
- ✓ secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (da ultimo, T.A.R. Lombardia, Sezione I, sentenza 9 maggio 2014, n. 1217; T.A.R. Piemonte, Sezione I, sentenza 27 novembre 2018, n. 1274) il servizio di teleriscaldamento poteva ricondursi ai servizi pubblici locali "*facoltativi*" di cui all'allora vigente art. 112 del D. Lgs. n. 267/2000;
- ✓ l'articolo 10 del D. Lgs. n. 201/2022 prevede che gli Enti Locali possano istituire servizi di interesse economico generale di livello locale diversi da quelli già previsti dalla Legge;
- ✓ gli Enti Locali possono, dunque, scegliere di qualificare come servizio pubblico locale un servizio di teleriscaldamento efficiente e accessibile da parte dei cittadini;
- ✓ allo stato attuale, le forme oggi consentite dall'art. 14 del D. Lgs. n. 201/2022, per l'affidamento dei servizi pubblici locali a rete sono quelle di seguito elencate:
 - a) *affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica*;

- b) *affidamento a società mista*;
- c) *affidamento a società in house*;

Dato atto che:

- ✓ il Comune di Lentate sul Seveso è Socio di Brianza Energia Ambiente S.p.A. (in seguito indicata come BEA S.p.A.)
- ✓ i Comuni Soci di BEA S.p.A., nel corso degli ultimi anni, hanno più volte espresso nell'Assemblea dei Soci una posizione unanime finalizzata a perseguire la possibilità di realizzare un modello di gestione *in house*, nella convinzione che tale modalità gestionale possa meglio garantire (come in effetti garantisce) un diretto controllo dei Soci sulla gestione dei servizi affidati e, quindi, un più forte legame degli Enti Locali con la Società da essi partecipata, non solo in considerazione dei rilevanti asset posseduti dalla predetta Società partecipata, ma anche nell'ottica del processo di razionalizzazione delle partecipazioni voluto dalla normativa sulle Società a partecipazione pubblica;
- ✓ il modello di gestione *in house*, pur nei limiti imposti dal doveroso rispetto della disciplina in materia di contratti pubblici, del D. Lgs. n. 175/2016 e del D. Lgs. n. 201/2022, presenta nel caso di specie alcuni vantaggi rispetto all'affidamento mediante procedura di evidenza pubblica o a Società mista, sia perché consente di assicurare un più immediato controllo sulla gestione, sia perché permette, di perseguire una modalità di gestione del servizio che, oltre a valorizzare l'impianto di termovalorizzazione posseduto da BEA S.p.A., consente di far ricadere direttamente sui Comuni i benefici economici di una gestione integrata;
- ✓ allo scopo di perseguire il modello di gestione *in house* si era dato corso ad un *iter* amministrativo che aveva portato all'adozione, da parte di alcuni Comuni Soci, di deliberazioni consiliari aventi ad oggetto la modifica del modulo gestorio e l'affidamento dei servizi;
- ✓ una di esse, in particolare la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Solaro 26 marzo 2021, n. 23, è stata impugnata (insieme ad altri atti) da Gelsia Ambiente S.r.l. e ACSM AGAM Ambiente S.r.l. con due distinti ricorsi avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (T.A.R. Lombardia), Sezione I, successivamente integrati da motivi aggiunti (R.G. n. 928/2021 e 929/2021);
- ✓ con le sentenze 15 novembre 2022, n. 2535/2022, e 15 novembre 2022, n. 2536/2022, il TAR Lombardia, Sezione I, ha accolto i ricorsi annullando l'impugnata deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Solaro n. 23/2021;

a seguito delle pronunce giurisdizionali sopra richiamate, i Comuni Soci di BEA S.p.A. hanno ritenuto di non ricorrere in appello, ma di conformare le determinazioni precedentemente assunte alle indicazioni del Giudice Amministrativo, avviando un procedimento finalizzato all'adozione del modello c.d. *in house* con controllo analogo *a cascata*; ciò attraverso la trasformazione *in house* sia della Società BEA S.p.A. che della Società BEA Gestioni S.p.A., la previsione di più adeguate forme di controllo analogo e una nuova istruttoria che, a tempo debito, ai fini dell'eventuale effettivo affidamento dei servizi in conformità del modello del c.d. "*in house providing*", dovrà valutare, anche mediante analisi di mercato, l'esistenza o meno della relativa convenienza economica;

- ✓ tali indicazioni sono contenute nella deliberazione dell'Assemblea dei soci di BEA S.p.A. del 24 gennaio 2023, con la quale si è stabilito di: "*dare mandato al Presidente di BEA di preparare una road map per la realizzazione di tutti i documenti e gli atti necessari a raggiungere l'obiettivo della trasformazione in house sia di BEA S.p.A. che di BEA Gestioni S.p.A., conformandosi e recependo i rilievi contenuti nelle sentenze del TAR n. 2535 e 2536 del 15 novembre 2022*";
- ✓ per effetto di tale deliberazione sono state predisposte le bozze di statuto delle Società BEA S.p.A. e BEA Gestioni S.p.A., nonché una bozza di patti parasociali per il controllo analogo.

Evidenziato che:

Per quanto concerne il servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti urbani

- ✓ il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii., stabilisce che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse e che i rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
- ✓ il citato Decreto Legislativo inoltre prevede (art. 200), per la gestione dei rifiuti urbani, il superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- ✓ la Direttiva 2008/98/CE del 19/11/2008 introduce i principi di "*autosufficienza e prossimità*" nella gestione dei rifiuti;
- ✓ detti principi sono recepiti nella normativa nazionale dal D. Lgs. n. 205/2010 che ha inserito l'articolo 182 - *bis* nel già citato D. Lgs. n. 152/2006;
- ✓ l'art. 3 bis del D. L. n. 138/2011, convertito in Legge, con modificazioni, con L. n. 148/2011, inserito dall'art. 25, comma 1, lettera *a*), D. L. n. 1/2012, convertito in Legge, con modificazioni, con L. n. 27/2012, stabilisce che lo svolgimento dei servizi pubblici

locali deve essere organizzato in ambiti ottimali in modo da: *“consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio”*;

- ✓ Regione Lombardia, in conformità a quanto previsto dal comma 7 dell’articolo 200 del D. Lgs. n. 152/2006, ha deciso di adottare un modello alternativo, in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali, procedendo alla predisposizione, come prescritto dalla citata norma, di: *“un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente”*, mantenendo in capo ai Comuni le scelte in merito all’organizzazione dei servizi;
- ✓ il titolo II della Legge Regione Lombardia n. 26/2003 disciplina l’organizzazione del sistema integrato di gestione dei rifiuti quale servizio locale di interesse economico generale e orienta le attività di recupero e smaltimento verso un sistema integrato di gestione dei rifiuti che, per quanto riguarda i rifiuti urbani, assicuri l’autosufficienza regionale per lo smaltimento;
- ✓ il Piano di gestione dei rifiuti e delle bonifiche 2014-2020 di Regione Lombardia, adottato con D.G.R. n. 1990 del 20 giugno 2014, in attuazione dell’Atto di Indirizzi adottato con D.C.R. 8 novembre 2011, n. IX/0280, persegue la razionalizzazione della programmazione del ciclo dei rifiuti a livello regionale, introducendo il concetto di *“rete”* impiantistica per lo smaltimento regionale;
- ✓ l’Aggiornamento del Programma Regionale di Gestione (PRGR) dei Rifiuti di Regione Lombardia, adottato con D.G.R. n. 6408 del 23 maggio 2022, contiene una analisi delle diverse modalità di gestione dei servizi di igiene urbana nel territorio regionale, dalla quale risulta che le forme di gestione integrata non sono ancora adeguatamente sviluppate;
- ✓ l’art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 prevede la redazione, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, di Piani di razionalizzazione periodici delle partecipazioni detenute dalle stesse, direttamente o indirettamente, in Società, ove ne ricorrano le condizioni; detti Piani possono prevedere anche: *“l’assegnazione, in virtù di operazioni straordinarie, delle partecipazioni societarie acquistate”* (art. 20, comma 5, D. Lgs. n. 175/2016);
- ✓ la Legge n. 205/2017, all’art. 1 comma 527, stabilisce che ARERA debba perseguire, tra l’altro, il miglioramento del sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti onde consentire anche: *“adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse”*;

- ✓ ARERA, con deliberazione n. 443/2019/R/rif, ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) per il periodo 2018-2021, introducendo una regolamentazione delle entrate tariffarie con determinate finalità, tra le quali si evidenziano:
 - incentivare la possibilità per gli operatori di conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite nelle singole fasi della filiera, con benefici che devono essere ripartiti tra i medesimi operatori e gli utenti;
 - rafforzare l'attenzione al profilo infrastrutturale del settore, promuovendone, per un verso, una rappresentazione esaustiva e, per un altro, una configurazione maggiormente equilibrata in termini di possibili benefici economici, prefigurando modalità di riconoscimento dei costi che incentivino lo sviluppo impiantistico e la diffusione di nuove tecnologie nell'ambito del ciclo;
 - favorire i processi di aggregazione tra gli operatori per il raggiungimento di una dimensione industriale e finanziaria adeguata delle gestioni, tale da garantire idonei livelli di efficienza del servizio;
- ✓ la medesima ARERA, con deliberazione 363/2021/R/rif, ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio (2022-2023), confermando l'impostazione generale che ha contraddistinto il metodo tariffario per il primo periodo;
- ✓ i concetti sopra esposti impongono agli Enti locali di perseguire l'obiettivo di una razionalizzazione del ciclo dei rifiuti attraverso una **integrazione orizzontale** (ambiti territoriali che garantiscano sempre meglio i principi di economicità ed efficienza e di prossimità) e una **integrazione verticale** (integrazione tra soggetti che svolgono segmenti separati della gestione dei rifiuti, quali la raccolta e spazzamento e lo smaltimento e/o recupero);

Per quanto concerne il servizio di teleriscaldamento

- ✓ il D.lgs. n. 102/2014, che stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell'efficienza energetica, definisce rete di teleriscaldamento e teleraffrescamento qualsiasi infrastruttura di trasporto dell'energia termica da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti di utilizzazione, realizzata prevalentemente su suolo pubblico, finalizzata a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall'estensione della rete, di collegarsi alla medesima per l'approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria;
- ✓ il sopra citato Decreto Legislativo ha attribuito ad ARERA poteri di regolazione ed enforcement nel settore del teleriscaldamento;

- ✓ ARERA ha esercitato tali poteri attraverso l'adozione di una serie di atti regolatori e di controllo, tra i quali meritano di essere richiamati:
 - la Delibera 29 gennaio 2015, n. 19/2015/R/Tlr, recante integrazione dell'avvio del procedimento per l'adozione di provvedimenti in materia di regolazione e controllo nel settore teleriscaldamento, teleraffrescamento e acqua calda per uso domestico;
 - la Delibera 18 gennaio 2018, n. 24/2018/T7Tlr, recante la regolazione in materia di criteri per la determinazione dei contributi di allacciamento e di modalità per l'esercizio da parte dell'utente del diritto di disattivazione della fornitura e di scollegamento dalla rete di telecalore per il periodo di regolamentazione 1 giugno 2018 - dicembre 2020, come modificata dalla deliberazione 3 maggio 2018, 277/2018/R/tlr, dalla deliberazione 11 dicembre 2018, 661/2018/R/tlr e dalla deliberazione 25 giugno 2019, 278/2019/R/tlr, che hanno portato alla elaborazione del
 - Testo Unico della Regolazione dei criteri di determinazione dei corrispettivi di allacciamento e delle modalità di esercizio da parte dell'utente del diritto di recesso per il periodo di regolazione 1° giugno 2018 - 31 dicembre 2021 (TUAR);
- ✓ il citato D. Lgs. n. 102/2014, all'art. 2, comma 2, lettera *tt*), definisce “teleriscaldamento e teleraffreddamento efficiente” come: “sistema di *teleriscaldamento o teleraffreddamento che usa, in alternativa, almeno: a) il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili; b) il 50 per cento di calore di scarto; c) il 75 per cento di calore cogenerato; d) il 50 per cento di una combinazione delle precedenti*”;
- ✓ la realizzazione e l'implementazione nel territorio di un servizio di teleriscaldamento efficiente può rispondere a una finalità di interesse pubblico sotto il profilo energetico (riduzione consumi) e ambientale (riduzione emissioni), soprattutto se si combina con l'interesse a garantire l'accesso a tale servizio a tutti i cittadini potenzialmente interessati, a condizioni di prezzo, qualità e continuità definite dall'Ente affidante;
- ✓ nello specifico, la realizzazione di un impianto di teleriscaldamento può considerarsi la scelta più razionale per sfruttare, in chiave di efficienza e rispetto dell'ambiente, la produzione di energia termica generata dal termovalorizzatore gestito da BEA Gestioni S.p.A.;
- ✓ un servizio di “*teleriscaldamento efficiente*” e accessibile da parte dei cittadini risulta, pertanto, caratterizzato da finalità di pubblico interesse, che sono riconosciute dalla normativa sull'efficientamento energetico e che la stessa normativa tende a preservare con l'attività di regolazione attribuita ad ARERA;

Considerato che:

- ✓ è intenzione dei Comuni Soci di BEA S.p.A. procedere ad una ridefinizione del modulo gestorio sia di BEA S.p.A. che di BEA Gestioni S.p.A., passando per quest'ultima da una gestione secondo il modello della Società mista pubblico - privata al modello della gestione *in house* mediante il sistema del controllo analogo “*a cascata*” e per BEA S.p.A. direttamente trasformandola *in house*;
- ✓ è interesse dei Comuni Soci di BEA., anche viste le superiori premesse, pervenire alla rimodulazione complessiva del servizio di igiene urbana comportante un'operazione di riorganizzazione societaria finalizzata a garantire che il servizio pubblico di gestione dei rifiuti nelle sue varie fasi sia prestato nell'ottica di conseguire gli obiettivi di qualità ed economicità dei servizi resi nell'interesse degli utenti, del decoro e della pulizia dei rispettivi territori tramite un'integrazione di tipo sia orizzontale che verticale, al fine di costituire un soggetto che disponga direttamente sia dei mezzi di produzione del servizio di raccolta, che di quelli di produzione del servizio di smaltimento della frazione non altrimenti recuperabile in termini di materia;
- ✓ la strutturazione di un modello di affidamento dei servizi in questione del tipo *in house providing* qualora, in esito alle necessarie verifiche, ne sussistessero i presupposti di Legge, sarebbe suscettibile di consentire agli Enti Locali affidanti l'autoproduzione e l'autogestione dei servizi con conseguente riduzione dei costi; in questa prospettiva gli Enti Locali affidanti, grazie a specifici organi per l'esercizio del controllo analogo, eserciterebbero tale forma di controllo sulla Società di gestione anche per il tramite delle partecipazioni detenute da BEA S.p.A., trasformata *in house*;
- ✓ che, nella sopra indicata prospettiva, le Società BEA S.p.A. e BEA Gestioni S.p.A. sarebbero dotate di specifici organi di controllo analogo idonei a consentire agli Enti Locali Soci di BEA S.p.A. di controllare BEA Gestioni S.p.A. anche attraverso strumenti di natura societaria che influenzino l'assetto gestorio della stessa;
- ✓ a tal fine sarebbe necessario modificare gli statuti societari di BEA S.p.A. e BEA Gestioni S.p.A. per attribuire agli Enti Locali Soci di BEA S.p.A. particolari diritti e/o addivenire alla definizione di patti parasociali o di strumenti simili, anche in deroga alle disposizioni del Codice Civile ai sensi dell'articolo 16 del D. Lgs. n. 175/2016;
- ✓ il Comune di Lentate sul Seveso ha interesse per la predetta revisione del modulo gestorio di BEA S.p.A. e BEA Gestioni S.p.A. secondo il modello del c.d. *in house providing a cascata*, impregiudicato l'eventuale effettivo affidamento dei servizi che sarebbe possibile solo qualora, in esito alle dovute verifiche, ne sussistessero i necessari presupposti di Legge;

Considerato altresì che:

- ✓ il già citato D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, all'articolo 14, comma 2, prevede che, ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, gli Enti Locali e gli altri Enti competenti, tengano conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'Ente Locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati dell'eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'Ente Locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati; in tale valutazione, gli Enti Locali e gli altri Enti competenti devono altresì tenere conto dei dati e delle informazioni emergenti dalle verifiche periodiche prescritte dall'art. 20 dello stesso D. Lgs. n. 201/2022;
- ✓ che l'art. 14, comma 3, D. Lgs. n. 201/2022, prescrive che degli esiti di tale valutazione si dia conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita Relazione nella quale devono essere evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione Europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni;
- ✓ che l'art. 14, comma 4, D. Lgs. n. 201/2022, prescrive che: *“4. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, nei servizi pubblici locali a rete, gli enti di governo dell'ambito integrano la relazione di cui al comma 3 allegando il piano economico-finanziario acquisito all'esito della procedura, che, fatte salve le disposizioni di settore, contiene anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39”*;
- ✓ il medesimo D. Lgs. n. 201/2022, all'art. 17, comma 2, con riferimento all'affidamento *in house*, se di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti

pubblici, prevede che gli Enti Locali e gli altri Enti competenti adottino la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione, che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando - anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9 dello stesso D. Lgs. n. 201/2022 - i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni *in house*; ciò anche tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'art. 30 D. Lgs. n. 201/2022;

- ✓ che l'art. 17, comma 4, D. Lgs. n. 201/2022, prescrive che *“4. Per i servizi pubblici locali a rete, alla deliberazione di cui al comma 2 è allegato un piano economico-finanziario che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento, da aggiornare ogni triennio. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39”*;
- ✓ che specifici oneri di motivazione analitica sono imposti, altresì, dall'art. 5 D. Lgs. n. 175/2024 rispetto alla costituzione di Società a partecipazione pubblica e di acquisto di partecipazioni, anche indirette, in Società già esistenti da parte di Pubbliche Amministrazioni;
- ✓ che, pertanto, e in considerazione della natura di mero atto di indirizzo della presente deliberazione, l'affidamento del servizio integrato di gestione dei rifiuti e/o del servizio di teleriscaldamento potrà avvenire solo a seguito delle valutazioni previste dal comma 2 dell'articolo 14 del D.lgs. n. 201/2022 e della redazione della Relazione di cui ai successivi commi 3 e 4 del medesimo articolo nonché delle valutazioni previste dall'art. 17, commi 2 e 4, del medesimo D. Lgs. n. 201/2022;

Ritenuto pertanto opportuno:

- ✓ di adottare, per i motivi sopra esposti, una deliberazione di indirizzo che manifesti interesse per la trasformazione del modulo gestorio di BEA S.p.A. e BEA Gestioni S.p.A. in conformità del modello dell'*in house providing* per il servizio di gestione dei rifiuti e/o il servizio di teleriscaldamento, dando mandato al Sindaco di votare in tal senso nell'Assemblea dei Soci di BEA S.p.A.;
- ✓ di precisare come il futuro affidamento *in house* dei suddetti servizi a BEA Gestioni S.p.A. sia solo eventuale, dipendendo lo stesso dall'effettiva sussistenza dei presupposti a tal fine stabiliti dalla Legge, effettiva sussistenza che, a tempo debito, dovrà costituire oggetto di verifica e ponderazione;
- ✓ di impegnarsi a revocare, per i motivi sopra esposti, ogni precedente deliberazione che contrasti con quanto sopra indicato, subordinando l'efficacia della revoca al buon esito della procedura sopra descritta e all'eventuale adozione della successiva deliberazione di affidamento *in house* del servizio di gestione dei rifiuti e/o del servizio di teleriscaldamento;
- ✓ di prevedere che il Presidente di BEA S.p.A., in quanto Società controllante BEA Gestioni, S.p.A., proceda - nelle forme di Legge e di Statuto - all'adozione di tutti gli atti gestionali necessari, successivi e conseguenti all'attuazione del presente provvedimento; ciò qualora si accertasse eventualmente la sussistenza dei presupposti e requisiti all'uopo necessari nel rispetto delle norme prescritte dal D. Lgs. n. 175/2016 e n. 201/2022, a seguito, in particolare, delle valutazioni di cui agli art. 14 e 17 D. Lgs. n. 201/2022 nonché all'art. 5 D. Lgs. n. 175/2016 e dopo che sarà adottata l'eventuale deliberazione di affidamento *in house* debitamente motivata ai sensi dell'articolo 17 del già citato D. Lgs. n. 201/2022;

Visto:

- ✓ il parere espresso ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera *b*) del D. Lgs. n. 267/2000 dall'Organo di Revisione in data ... acquisito al protocollo generale dell'Ente in data al n. ..., agli atti d'ufficio;

Acquisiti:

- ✓ sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile di Area interessato e dal Ragioniere Capo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto:

- ✓ che l'intervento finanziario previsto è compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese e di tutela della concorrenza;
- ✓ che lo schema della presente deliberazione, unitamente agli allegati alla stessa, è stata sottoposta a forme di consultazione pubblica, mediante pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente;
- ✓ che entro il termine a tal fine assegnato, non sono/sono pervenute osservazioni.....

DELIBERA

1. per i motivi esposti nelle premesse, di manifestare interesse alla trasformazione del modulo gestorio di BEA S.p.A. e BEA Gestioni S.p.A. per il servizio integrato di gestione dei rifiuti e/o il servizio di teleriscaldamento in conformità del modello dell'*in house providing*;
2. di precisare come il futuro affidamento *in house* dei suddetti servizi a BEA Gestioni S.p.A. sia solo eventuale, dipendendo lo stesso dall'effettiva sussistenza dei presupposti a tal fine stabiliti dalla Legge, effettiva sussistenza che, a tempo debito, dovrà costituire oggetto di verifica e ponderazione;
3. di stabilire, pertanto, che, in considerazione della natura di mero atto di indirizzo della presente deliberazione, l'affidamento del servizio integrato di gestione dei rifiuti e/o del servizio di teleriscaldamento potrà avvenire solo nel rispetto delle disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 175/2016 e del D. Lgs. n. 201/2022 e di eventuali norme sopravvenute e, in particolare, in conformità della normazione attualmente vigente, a seguito delle valutazioni previste dal comma 2 dell'articolo 14 D.lgs. n. 201/2022 e della redazione della Relazione di cui ai successivi commi 3 e 4 del medesimo art. 14 nonché delle valutazioni previste dall'art. 17, commi 2 e 4, dello stesso D. Lgs. n. 201/2022, oltre che dell'art. 5 D. Lgs. 175/2016;
4. di impegnarsi a revocare, per i motivi sopra esposti, ogni precedente deliberazione che contrasti con quanto sopra indicato, subordinando l'efficacia della revoca al buon esito della procedura sopra descritta e all'eventuale adozione della successiva deliberazione di affidamento *in house* del servizio di gestione dei rifiuti e/o del servizio di teleriscaldamento;
5. di delegare il Sindaco a partecipare e votare, all'Assemblea dei Soci di BEA S.p.A. che sarà all'uopo convocata, a favore della proposta di trasformazione del modulo gestorio di BEA S.p.A. e BEA Gestioni S.p.A. in conformità del modello dell'*in house providing*, in esito alla verifica dei presupposti a tal fine necessari;

6. di approvare che il Presidente di BEA S.p.A., in quanto Società controllante BEA Gestioni S.p.A., proceda - nelle forme di Legge e di Statuto - all'adozione di tutti gli atti gestionali necessari, successivi e conseguenti all'attuazione del presente provvedimento; ciò qualora si accertasse eventualmente la sussistenza dei presupposti e dei requisiti all'uopo necessari nel rispetto delle norme prescritte dal D. Lgs. n. 175/2016 e n. 201/2022, a seguito, in particolare, delle valutazioni di cui agli art. 14 e 17 D. Lgs. n. 201/2022 nonché all'art. 5 D. Lgs. n. 175/2016 e dopo che sarà adottata l'eventuale deliberazione di affidamento *in house* debitamente motivata ai sensi dell'articolo 17 del già citato D. Lgs. n. 201/2022.

BOLZA